



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento), depositato in data 14.07.2022 nell'interesse di **MORONI MAURO** (n. 19/07/1963 a Bologna – C.F.);

letta la relazione particolareggiata redatta dai Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv. Francesca Fontanesi, Avv. Sirte Besutti e Avv. Fulvia Ventura, quale Organismo di Composizione della Crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

tenuto conto delle integrazioni al ricorso depositate in data 05.09.2022 a seguito di richiesta del Tribunale;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012 e successive modifiche;

dato atto che il debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla l. 3/2012, né ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis l. 3/2012;

posto che – alla luce della documentazione contabile depositata in sede di integrazione del ricorso - il debitore non è assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D. 267/1942 e CCII, stante il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F., della società “Moroni 3.0 S.a.s. di Moroni Mauro” (di cui il proponente ha rivestito la qualifica di socio accomandatario fino all'11.10.2021);



rilevato che Moroni Mauro, svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la società “Moroni S.a.s. di Moroni Diego Fiordaliso”, percependo una retribuzione lorda di circa euro 1.445 su 13 mensilità;

tenuto conto che il ricorrente corrisponde l'importo di euro 500,00 a titolo di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge e del figlio D Fiordaliso, così come disposto dal provvedimento di separazione consensuale omologata nel 2016 (euro 250,00 ciascuno);

posto che, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, il ricorrente ha rappresentato la circostanza che a far data dal mese di Settembre 2022 ha *“attivato una procedura di negoziazione assistita, volta ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione stabilite con l'ex coniuge (...) al fine di revocare il contributo dal mantenimento del figlio D Fiordaliso”* in ragione della manifesta indipendenza e stabilità economica raggiunta dal medesimo;

osservato che il figlio D Fiordaliso ha dichiarato di rinunciare al contributo per il mantenimento a decorrere dal mese di settembre 2022 (cfr. doc. n. 67);

considerato che il nucleo familiare dell'istante è composto unicamente dal medesimo e che, in relazione all'indicazione delle spese strettamente necessarie al proprio sostentamento, ha quantificato l'importo pari ad euro 1.079 mensili (opportunamente rettificato alla luce della ventura sospensione del versamento dell'assegno mensile in favore del figlio);

ritenuto che, a seguito della suddetta modifica, la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

atteso che il ricorrente non risulta proprietario beni immobili o mobili registrati, fatta eccezione della titolarità di $\frac{1}{2}$ del diritto di usufrutto su un immobile sito in Cervia (RA), il cui valore di mercato della quota è stato stimato in euro 185.000 dal perito nominato dal Tribunale di Bologna nell'ambito dell'Esecuzione Immobiliare n. 589/2017 R.G.E.. La procedura esecutiva *de qua* è stata dichiarata estinta con riguardo a predetto bene, che viene messo a disposizione della procedura di sovraindebitamento;

dato atto che il programma di liquidazione presentato dal ricorrente prevede la messa a disposizione in favore del ceto creditorio: della cessione, a mezzo di procedura competitiva, della quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di usufrutto in capo al bene in Cervia (stima CTU in euro 185.000); della cifra di euro 4.537 quale ricavato della vendita della quota di partecipazione pari al 70% del capitale sociale della società “Moroni 3.0 S.a.s. di Moroni Mauro & C.” ceduta (al prezzo *ut supra* indicato) in data 14.11.2021 dal debitore al figlio Diego Fiordaliso Moroni; dei versamenti mensili pari ad euro 350,00 (n. 13 ratei annui) derivanti dal reddito



dell'istante, a far data dall'omologa della procedura e per tutta la durata della stessa (4 anni), per complessivi euro 18.200;

rilevato che non risulta il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012 e successive modifiche,

DICHIARA

aperta la procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento) di **MORONI MAURO** (n. 19/07/1963 a Bologna – C.F.);

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies co 2 l. n. 3/2012 avv. Francesca Fontanesi, già Gestore della crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i beni ed i redditi siano messi nella disponibilità del Liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett. b l. 3/2012, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.030 in base alle spese che lo stesso ha quantificato come necessarie in relazione ai propri bisogni, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

ORDINA



Che i beni ed i redditi siano messi nella disponibilità del Liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore;

DISPONE

che la domanda ed il presente Decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna:
www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi alle parti ricorrenti e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 20 settembre 2022

Il Giudice Delegato

Antonella Rimondini

